ACCORDO QUADRO

**PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA**

**Tra**

Il Comune di Pontinia (LT) con sede legale in …….., via………, C.F. n.00934880626 nella persona del Sindacodott. nato il (d’ora innanzi denominato «Contraente»)

e

il Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Codice Fiscale n. 00876220633, nella persona del Direttore, Prof. arch. Michelangelo Russo, nato a Napoli il ……………..,

**premesso**

* Che il DiARC, ha in corso di elaborazione uno studio sulla città di Pontinia a scopo didattico e di ricerca;
* Che il Contraente è interessato a sviluppare un accordo di collaborazione in relazione a tale studio, utile anche alla definizione di linee guida per la definizione di strategie di recupero del centro storico;
* che il Consiglio del DiARC, con delibera del ………, ha autorizzato il Direttore Prof. arch. Michelangelo Russo a sottoscrivere il presente Accordo quadro con il Comune di Apice indicando quale referente e responsabile scientifico il prof. arch. Gianluigi de Martino,

si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 - *Premessa***

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

**Articolo 2 - *Finalità dell’Accordo quadro***

Obiettivo dell’accordo è quello di instaurare unrapporto non episodico di collaborazione scientifica e didattica fra le parti, senza oneri finanziari per entrambi, all’interno del quale le attività di ricerca e didattiche del DiARC e le attività istituzionali del Contraente potranno integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento all’ambito d’interesse citato in premessa.

Il Contraente dichiara la propria disponibilità ad offrire al DiARC secondo le modalità previste successivamente, il supporto per attività formative e di ricerca attraverso la possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori alle strutture del Contraente ubicate al Municipio e la messa a adisposizione di tutti i materiali necessari in possesso dell’Amministrazione.

**Articolo 3 - *Oggetto dell’Accordo quadro***

La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di convenzioni attuative tra le parti, riguarderà attività di collaborazione scientifica e didattica. Il DiARC e il Contraente favoriranno la collaborazione fra le due parti nel settore di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte sulla città di Pontinia e su progetti specifici, mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali, mediante la consulenza all’Ufficio Tecnico del Comune su specifiche questioni poste, e su ulteriori attività che potranno essere, successivamente individuate, ritenute di comune interesse per l’approfondimento delle ricerche specifiche.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni attuative tra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

**Articolo 4 - *Impegno di reciprocità***

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, il DiARC e il Contraente si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, nonché l’acquisizione della documentazione utile.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti saranno individuate negli accordi attuativi del presente accordo quadro.

**Articolo 5 - *Responsabili dell’Accordo***

Il DiARC indica quale propri referenti e responsabili scientifici del presente accordo quadro la prof. Arch. Marella Santangelo e il prof. arch. Gianluigi de Martino.

Il Contraente indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo …………….

**Articolo 6 - *Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche***

La proprietà dei risultati degli studi e delle ricerche, verrà definita nell’ambito dei contratti di attuazione della presente accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dall’Università.

Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare, se non previo accordo reciproco, i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della facoltà per il DiARC di pubblicare i risultati delle ricerche, di concerto con il Contraente.

**Articolo 7 - *Copertura assicurativa***

Il DiARC garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare gli uffici e i laboratori del Contraente per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.

Art. 8 - *Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi*

*previsti dal decreto legislativo 81/2008*

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell’Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell’art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l’informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria. A tale riguardo ciascuna parte tramite il proprio Medico competente, si impegna a trasmettere all’altra la relativa documentazione di legge al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.

L’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del D.Lgs 81/08. Nel caso di attività fuori sede la fornitura dei DPI è a carico della Struttura Ricevente.

I datori di lavoro dell'Università e del Contraente anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, l’Università e il Contraente coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all’attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori dell’Università che quelli del Contraente.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Il Contraente ed il Dipartimento di Architettura garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

**Articolo 9 - *Durata dell’accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso***

Il presente accordo ha la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tremesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

**Articolo 10 - *Trattamento dei dati personali***

Il DiARC provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal DiARC unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente accordo.

**Articolo 11 - *Controversie***

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall’esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Napoli.

**Articolo 12 - *Registrazione e spese***

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d’uso.

per il Dipartimento di Architettura dell’Università

degli Studi di Napoli “ Federico II”

Il Direttore IL CONTRAENTE

(Prof. Arch. Michelangelo Russo)

data data